Unione ex Granatieri di Sardegna

SEDE CENTRALE
TORINO

Statuto Sociale

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 26 Giugno 1913.

TORINO
Stabilimento Tipografico Ditta Sella e Guala
Via Principi d'Acaia, 6

Unione ex Granatieri di Sardegna

SEDE CENTRALE

TORINO

Statuto Sociale

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 26 Giugno 1913.

TORINO
Stabilimento Tipografico Ditta Sella e Guala
Via Principi d'Acaia, 6

STATUTO

Natura e scopo della Società.

ART. 1.

È costituita in Torino una Società fra gli ex Granatieri avente per titolo: *Unione ex Granatieri di Sardegna.*

ART. 2.

Scopo della Società è l'affratellamento fra i Granatieri in congedo affinchè anche lontani dalle armi, abbiano sempre presente i giorni in cui furono chiamati a servire la Patria, mantenere alto l'onore dell'Esercito ed il glorioso nome del corpo delle antiche Guardie.

A tale scopo la Società indirrà dei trattenimenti sociali e stabilirà un fondo di riserva per soccorrere le famiglie dei soci richiamati sotto le armi.

Quando le condizioni finanziarie della Società lo permetteranno verrà compilato apposito regolamento per il mutuo soccorso fra i soci.

Della qualità di socio.

ART. 3.

Possono far parte della Società tutti i Granatieri in congedo e limitatamente alle classi posteriori al 1870 per concorrere all'eventuale scopo mutuo, e classi anteriori solo in qualità di socio esclusa la partecipazione alla mutua.

ART. 4.

Per far parte della Società bisogna rivolgere domanda, servendosi dell'apposito stampato che verrà fornito dal Consiglio Direttivo, allegando il congedo od altro documento equipollente, restando sottinteso che non verranno accettati altro che i soci di condotta incensurata, e sarà facoltà del Consiglio di domandare la fedina

penale e respingere senz'altro quelle domande che per ragioni varie il Consiglio non crederà di accettare.

ART. 5.

I soci si dividono in 3 categorie:

Soci fondatori - Soci effettivi - Soci onorari.

Sono soci fondatori i primi 50 soci che a cominciare da oggi s'inscriveranno a far parte della Società.

Sono soci effettivi tutti gli altri.

Sono soci onorari quelle persone che per meriti speciali avranno tale titolo dal Consiglio Direttivo.

Delle quote speciali.

ART. 6.

Ogni socio non appena avuta partecipazione scritta della sua accettazione è tenuto al pagamento di L. 2 come tassa di ammissione più al pagamento mensile di L. 1,10 come quota sociale.

ART. 7.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote di cui all'art. 6.

Del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

ART. 8.

La società è governata dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale si forma da tutti i soci che siano al corrente coi contributi sociali.

Il Consiglio Direttivo si compone di

1 Presidente ed 1 Vice-presidente
9 Consiglieri - 2 Revisori - 1 Segretario
1 Cassiere.

ART. 9.

L'Assemblea Generale dev'essere convocata in seduta ordinaria nel mese di dicembre di ciascun anno per

1° Discussione del bilancio consuntivo dell'anno decorso;

2° Discussione del bilancio preventivo per l'anno susseguente;

3° Elezioni delle cariche sociali.

ART. 10.

L'Assemblea Generale potrà essere convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando venga domandata da almeno 10 soci effettivi.

In quest'ultimo caso la domanda e l'oggetto dovranno essere comunicate alla Presidenza almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

ART. 11.

Le sedute dell'Assemblea in prima convocazione non possono esser valide se non vi è la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12.

L'Assemblea Generale eleggerà volta per volta un Presidente per la Direzione della discussione.

ART. 13.

L'Assemblea vota per alzata e seduta.

Per appello nominale solamente quando ne è fatta richiesta da almeno 5 soci.

Quando trattasi di questioni personali la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

ART. 14.

Le decisioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i soci.

ART. 15.

Il Presidente del Consiglio rappresenta in tutto la Società e dirige le sedute del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente e in mancanza di questo dal Consigliere più anziano.

ART. 16.

Il Cassiere è incaricato delle esazioni delle tasse sociali, è responsabile di tutte le somme che rimangono depositate nella Cassa Sociale e controfirma i resoconti annuali.

ART. 17.

Il Segretario coopera la Presidenza nelle sue funzioni amministrative, tiene la corrispondenza della Società, redige i verbali, controfirma gli atti di ufficio di cui è responsabile, sorveglia, dirige, tiene le contabilità sociale e compila i bilanci annuali.

ART. 18.

I Revisori dovranno curare la regolare registrazione delle operazioni contabili, osservare che siano seguite le norme stabilite dai bilanci preventivi e saltuariamente controllare le rimanenze di cassa.

Inoltre dovranno firmare i bilanci annuali e fare una relazione all'Assemblea Generale sull'andamento finanziario della Società.

ART. 19.

I Consiglieri dovranno discutere le proposte che perverranno al Consiglio Direttivo, cooperare per quanto possono al buon andamento della Società e controfirmare per turno i verbali delle sedute del Consiglio.

ART. 20.

Il Consiglio si aduna una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di almeno nove membri.

ART. 21.

I membri del Consiglio durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Della perdita della qualità di socio.

ART. 22.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie purchè presentate entro il mese di Dicembre dell'anno in corso. In caso contrario il socio s'intende vincolato per l'anno successivo;

b) per mora;

c) per atti disonorevoli compiuti dal socio, che verrà sottoposto a giudizio dell'Assemblea e radiato a deliberazione della medesima.

ART. 23.

Il socio che per sei mesi consecutivi, per quanto avvisato, non pagherà la sua quota, sarà dichiarato socio moroso e come tale radiato dall'albo sociale.

Dello scioglimento della Società.

ART. 24.

La Società non potrà essere sciolta che con deliberazione di almeno tre quarti dei soci, aventi diritto al voto, e per appello nominale.

ART. 25.

Nel caso di scioglimento della Società i Revisori assumono l'amministrazione della stessa e le attività che ne venissero liquidate, dovranno essere suddivise ai soci in ragione del tempo che i medesimi appartengono alla Società.

ART. 26.

Si stabilisce che la festa annuale della Società venga indetta nella 1ª quindicina di Novembre.

ART. 27.

Il presente Statuto entra in vigore subito dopo la sua approvazione e non potrà essere in alcun modo modificato che per deliberazione della maggioranza assoluta dei soci, con votazione per appello nominale.

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 26 Giugno 1913.

Il Presidente

Antonio Basso

Il Segretario

Francesco Bonino